

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1953.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Loreto, ente morale con sede in Loreto (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 9 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 stesso mese ed anno, con il quale i signori cav. Romolo Branconi e cav. perito agrario Giuseppe Guidantoni vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Loreto;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori cav. Romolo Branconi e cav. perito agrario Giuseppe Guidantoni sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Loreto, ente morale con sede in Loreto (Ancona), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1953

Il Ministro: GAVA

(6077)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1953.

Sospensione dei divieti d'impiego del nichel e sue leghe, e di nichelatura, di cui al decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942, contenente limitazioni all'impiego del nichel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe;

Visto l'articolo unico della legge 18 novembre 1951, n. 1176, che ha convertito in legge il predetto decreto-legge n. 942;

Sentita la Commissione consultiva costituita con decreto Ministeriale 15 dicembre 1951, ai sensi dell'articolo unico della stessa legge n. 1176;

Decreta:**Articolo unico.**

E' sospesa a tempo indeterminato l'applicazione dei divieti d'impiego del nichel e sue leghe e dei divieti di nichelatura, previsti rispettivamente dalle tabelle A e B allegate al decreto-legge 20 settembre 1951, n. 942.

Roma, addì 4 dicembre 1953

Il Ministro: MALVESTITI

(6083)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1953.

Quarantunesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

Decreta:

E' approvato come appresso il 41° elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notifica adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti della legge di cui alle premesse.

Provincia di Forlì: Verucchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1953

Il Ministro: MERLIN

(6086)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Appia Antica sita nell'ambito del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE**DI CONCERTO CON****IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI**

Vista la legge 23 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali nella adunanza del 20 dicembre 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'Appia Antica, più sotto descritta, sita nell'ambito del comune di Roma;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Roma senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta ricca di avanzi classici e cristiani, costituisce un complesso di particolare valore estetico e tradizionale godibile dalla via Appia Nuova ed offre, altresì, dalla via Appia Antica il godimento della vista caratteristica dell'Agro e dei Colli Albani;

Decreta:

L'Appia Antica con due ampie fasce laterali, sita nel territorio del comune di Roma, che partendo da Porta Appia, ora San Sebastiano, seguono, da una parte a cominciare dal nord, il seguente perimetro: via delle Mura Latine, Porta Latina, via Latina sino al ponte della ferrovia Roma-Pisa, di qui lungo una retta che raggiunge via della Caffarella comprendendo il casale dell'Acquataccio, via della Caffarella fino a via Sant'Urbano, questa fino ad incontrare via Appia Pignatelli, questa fino ad incontrare via Appia Nuova (o Appia statale), questa fino al confine con Marino. Dalla parte opposta i limiti della fascia partono dal confine col territorio di Marino nel punto attraversato

dal fosso di Fiorano, proseguendo lungo questa fino all'incrocio con la direttrice Roma-Napoli, il tracciato della quale risale fino all'incrocio del fosso delle Cornacchie o del Girottone, seguono questo fino alla via Ardeatina, e quindi proseguono per questa strada fino alle Fosse Ardeatine incluse, dal limite sud-ovest delle quali raggiungono con una retta le tracce della Porta Ardeatina e Porta Libera nel punto più sporgente delle mura ove il rettilineo turrato si inflette prima del bastione del Sangallo; di qui per la via delle Mura Ardeatine, si ricongiungono a nord a Porta San Sebastiano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1337, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma correrà che il comune di Roma provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Roma, addì 14 dicembre 1953

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
MESTA

Il Ministro per i lavori pubblici
MORLIN

Estratto-cenno compilato dalla Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Roma.

Il 20 dicembre 1953, presso la sua sede, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per le bellezze naturali, panoramica e paesistica debitamente convocata con particolari lettere raccomandate, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. (Omissis);

2. Proposta di vincolo per l'Appia Antica e per ampie fasce di rispetto parallele da Porta San Sebastiano alle Frattocchie con delimitazione, per ora, del comprensorio pertinente alla città di Roma.

(Omissis).

E' posta in discussione la proposta, altra volta ventilata, di far soggiacere a speciale tutela l'Appia Antica per la complessione dei suoi avanzi classici e cristiani, per lo speciale aspetto monumentale unico al mondo e per le caratteristiche dell'Agro adiacente. L'organo della Commissione provinciale di Roma per le bellezze naturali, panoramica e paesistica, richiamandosi ai voti espressi nelle varie volte nelle quali aveva preso esame le più delicate questioni relative all'Appia e ai terreni confinanti;

perausa che occorre tutelare dell'Appia Antica non soltanto la parte archeologica, ma il suo complesso tradizionale tra classico e romantico, anche perché, formata come è da una colata di lava è in gran parte in silescito sulla campagna circostante, permettendo il godimento della vista caratterizzata dell'Agro e dei Colli Albani, considerato che la speculazione edilizia si inoltra impetuosamente come una marea, circoscrivendola con casalinghi poco convenienti all'ambiente;

delibera alla unanimità di vincolarla con due ampie fasce laterali che, partendo da Porta Appia, ora San Sebastiano, seguano da una parte, a cominciare dal nord questo

perimetro: via delle Mura Latine, Porta Latina. Vanno al ponte della ferrovia Roma-Pisa, di qui lungo che raggiunge via della Caffarella comprendendo dell'Arquatacio, via della Caffarella sino a via San questa sino ad incontrare via Appia Pignatelli, questa incontrare via Appia Nuova (o Appia statale), questa combine con Marino; dalla parte opposta i limiti della vincolata partono dal confine del territorio di Marino in attraversando dal fosso di Fiorano, proseguendo lungo sino all'incrocio con la direttrice Roma-Napoli, il della quale risale fino all'incrocio del fosso delle Cornacchie o del Girottone, seguono questo sino alla via Ar e quindi proseguono per questa strada sino alle Fosse Ardeatine incluse, dal limite sud-ovest delle quali raggiungono una retta le tracce della Porta Ardeatina o Porta Lib punto più sporgente delle mura ove il rettilineo tur inflette prima del bastione del Sangallo; di qui per delle Mura Ardeatine, si ricongiungono a nord a Port Sebastiano.

(Omissis).

(6085)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1953.

Disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva di press di produzione 1953-54.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 10 dicembre 1953, n. 902;

Vista la legge 30 novembre 1951, n. 1297;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione, di produzione 1953-54, nel limite quantitativo di 600.000 quintali.

Art. 2.

La gestione dell'ammasso è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari, la quale, per l'esecuzione delle operazioni di ricevimento, di conservazione e di consegna del prodotto, può avvalersi dell'opera di Consorzi agrari provinciali.

Art. 3.

Le condizioni generali, in base alle quali la Federazione italiana dei consorzi agrari regolerà le varie operazioni dell'ammasso nonché i rapporti tra entegestore e conferenti, dovranno essere sottoposte al preventivo benestare del Ministro per l'Agricoltura e per le foreste, oltreché essere accettate da ciascuna conferente all'atto del conferimento.

Art. 4.

Per assicurare un'equa ripartizione, tra le provincie olivicole, del concorso statale previsto dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1953, n. 902, il quantitativo massimo di quintali 600.000 viene ripartito nelle misure di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Le misure stesse potranno essere variate dal Ministro per l'Agricoltura e per le foreste nel corso della gestione, in relazione all'andamento dei conferimenti ed all'entità delle singole produzioni provinciali.

Art. 5.

Al produttori agricoli, che volontariamente conferiscono per la vendita collettiva olio di oliva di pressione, sarà corrisposto all'atto del conferimento un acconto sul prezzo che verrà realizzato nella vendita.

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona compresa tra la via Appia Antica, via Ardeatina, via delle Sette Chiese, viale Cristoforo Colombo e l'inizio del viale predetto fino a Porta San Sebastiano, sita nell'ambito del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 aprile 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona compresa tra la via Appia Antica, via Ardeatina, via delle Sette Chiese e il viale Cristoforo Colombo, sita nell'ambito del comune di Roma;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Roma senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce, anche per la sua posizione dominante sull'Appia Antica, un complesso caratteristico di valore estetico e tradizionale che fa parte integrante dell'ambiente paesistico dell'Appia stessa, già sottoposta a vincolo ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto Ministeriale 14 dicembre 1953, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1953, n. 290;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Roma, delimitata nel modo seguente: partendo dal punto in cui la retta congiungente il limite sud-ovest delle Fosse Ardeatine con le tracce della Porta Ardeatina o Libera incontra via delle Sette Chiese, si segue questa via sino alla distanza di ml. 250 dall'asse di viale Cristoforo Colombo, di qui si prosegue parallelamente all'asse del viale stesso, sempre alla distanza di ml. 250, fino all'incontro del prolungamento della circonvallazione Ostiense, poi questa sino ad incontrare viale Cristoforo Colombo, indi l'asse di questo sino a Porta Ardeatina, ha notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 settembre 1955

p. Il Ministro: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Estratto del verbale

Il 27 aprile 1954 presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Appia Antica

(Omissis).

Alle ore 17.50, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente conte dott. Paolo Dalla Torre di Sanguinetto dichiara aperta la seduta.

(Omissis).

Dopo ampia discussione la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1953, relativo al vincolo dell'Appia Antica:

Osservato che la zona compresa tra via Appia Antica, via Ardeatina, via delle Sette Chiese e viale Cristoforo Colombo costituisce, per la sua posizione dominante e il suo caratteristico aspetto, parte integrante dell'ambiente paesistico dell'Appia Antica in relazione ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Osservato che la variante n. 141 del piano regolatore di Roma, dà alla predetta zona destinazione diversa da quella sancita dal piano regolatore 1931 sul quale la detta Commissione provinciale si era basata per la sua proposta al vincolo nella seduta del 20 dicembre 1952;

Rilevato che la variante in parola, qualora divenisse operante, recherebbe con l'intensificarsi di costruzioni moderne in posizioni dominanti nelle immediate adiacenze della via stessa, un grave pregiudizio alla meravigliosa caratteristica dell'Appia Antica, formata oltre che dagli avanzi classici e cristiani, anche da una tradizione romantica;

Decide

a maggioranza, astenuto il rappresentante dell'Associazione industriali, di proporre l'ampallamento del vincolo, già sancito dal decreto Ministeriale 14 dicembre 1953, nei seguenti limiti:

partendo dal punto in cui la retta congiungente il limite sud-ovest delle Fosse Ardeatine con le tracce della Porta Ardeatina o Libera (delimitazione del precedente vincolo), incontra via delle Sette Chiese, si segue questa via sino alla distanza di ml. 250 dall'asse di viale Cristoforo Colombo, di qui si prosegue parallelamente all'asse del viale stesso, sempre alla distanza di ml. 250, fino all'incontro del prolungamento della circonvallazione Ostiense, poi questa sino ad incontrare viale Cristoforo Colombo, indi l'asse di questo sino a Porta Ardeatina.

(Omissis).

Il presidente: PAOLO DALLA TORRE

Il segretario: A. MORESCHINI

(4850)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

18 gennaio 1960, n. 84.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano, in Montemilone (Potenza).

N. 84. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santo Stefano, in Montemilone (Potenza).

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1960

Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

19 gennaio 1960, n. 85.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nella frazione Ciano del comune di Crocetta del Montello (Treviso).

N. 85. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nella frazione Ciano del comune di Crocetta del Montello (Treviso).

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1960

Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

27 gennaio 1960.

Conferma dell'avv. prof. Mario Allara nell'incarico di commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 20 novembre 1958, concernente la proroga al 20 novembre 1959 della gestione commissariale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e la nomina dell'avv. prof. Mario Allara a commissario per l'amministrazione straordinaria di detto Ordine, nell'ambito delle norme che regolano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

Considerato che si rende necessario provvedere ulteriormente alla proroga della gestione straordinaria in attesa del perfezionamento delle norme sul nuovo assetto dell'Ente, ai termini del disposto XIV della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'Interno;

Decreta:

L'avv. prof. Mario Allara è confermato nell'incarico di commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, nell'ambito della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il periodo di un anno a decorrere dal 21 novembre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1960

GRONCHI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1960

Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 302. — MASSIMO

(1167)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1960.

Approvazione del piano territoriale paesistico delle zone dell'Appia Antica, site nell'ambito dei comuni di Roma e di Marino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visti i propri decreti 14 dicembre 1953, 19 ottobre 1954, 29 aprile 1955 e 8 settembre 1955, con i quali sono state dichiarate di notevole interesse pubblico alcune zone dell'Appia Antica, site nell'ambito dei comuni di Roma e di Marino, ai sensi dell'accennata legge n. 1497;

Vista la ministeriale in data 4 giugno 1954, con cui è stato disposto un piano territoriale paesistico, per le dette aree, ai sensi dell'art. 5 della menzionata legge n. 1497;

Considerato che il piano territoriale paesistico, compilato dalla Soprintendenza ai monumenti del Lazio con la collaborazione degli Uffici tecnici dei Comuni interessati, è stato esaminato da una speciale Commissione nominata ai sensi dell'art. 24 del citato regolamento n. 1357;

Considerato che il piano territoriale paesistico è stato affisso, una prima volta, all'albo del comune di Roma dal 23 settembre 1955 al 23 dicembre 1955 e all'albo del comune di Marino dal 4 novembre 1955 al 4 settembre 1956 ed, una seconda volta, all'albo del comune di Roma dal 3 agosto 1958 al 9 novembre 1958 e all'albo del comune di Marino dal 18 settembre 1958 al 18 dicembre 1958, e che copia del piano stesso è stata depositata nelle segreterie degli stessi Comuni;

Considerato che, esaminate le opposizioni prodotte dagli interessati, sono state adottate per ciascuna di esse le soluzioni ritenute più idonee alla salvaguardia delle esigenze paesistiche, che hanno informato la redazione del piano territoriale paesistico, conciliando per quanto possibile l'interesse pubblico con quello privato;

Considerato che nella località Acquasanta, tenuto conto delle esigenze paesistiche della località stessa, si rende opportuno costituire un'area verde centrale edificabile e consentire nelle aree contigue una fabbricabilità con particolari coefficienti, come da allegata planimetria;

Considerato che, per meglio adeguare la tutela paesistica alle caratteristiche delle aree sui lati dell'Appia Antica — località Belvedere — comprendenti anche proprietà del Demanio dello Stato, è opportuno stralciare dal piano territoriale paesistico le aree stesse;

Considerato infine che per la zona del IV Miglio, delimitata nella allegata planimetria, si rende opportuno, per la particolare situazione della località, un più opportuno studio in rapporto alle esigenze paesistiche;

Sentita la predetta Commissione speciale;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano territoriale paesistico delle zone dell'Appia Antica, site nell'ambito dei comuni di Roma e di Marino, in una con le norme di applicazione del piano e con la planimetria scala 1:5000 da lui sotto-

scritto nella data del presente decreto e che ad esso si uniscono per formarne parte integrante con allegati A e B.

Art. 2.

Sono altresì approvate le modifiche apportate per la località Acquasanta, lo stralcio delle zone ai lati dell'Appia Antica in località Belvedere e lo stralcio della zona del IV Miglio, secondo le rispettive planimetrie in scala 1:5000, da lui sottoscritte nella stessa data del presente decreto, e che ad esso si uniscono come allegati C, D ed E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Una copia del numero della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il decreto stesso, sarà affissa, per il prescritto periodo di tre mesi, all'albo dei comuni di Roma e di Marino, insieme alle accennate planimetrie e alle norme di applicazione del piano territoriale paesistico.

Roma, addì 11 febbraio 1960

Il Ministro: MEDICI

(1141)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Sacile, con sede in Sacile (Udine) e messa in liquidazione coatta dell'azienda stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la deliberazione in data 13 settembre 1959, del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sacile, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento e la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3° del citato regio decreto-legge;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Sacile, con sede in Sacile (Udine), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

(1168)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1960.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Parma, con sede in Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Parma, con sede in Parma, approvato con decreto in data 15 ottobre 1948;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 20 febbraio e 21 agosto 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Parma, con sede in Parma, allegato al presente decreto, composto di n. 61 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1960

Il Ministro: TAMBRONI

Statuto del Monte di credito su pegno di Parma

TITOLO I

Costituzione - Sede - Patrimonio e scopo del Monte

Art. 1.

Il Monte di credito su pegno di Parma, istituito dal comune di Parma il 27 gennaio 1488, è classificato Monte di credito su pegno di 1ª categoria con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 44, e nella gestione del credito ordinario può aggiungere a tale denominazione quella di « Banca del Monte ».

La sua attività è regolata dalle leggi e regolamenti disciplinanti i Monti di credito su pegno e le Casse di risparmio, nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il Monte fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

Art. 2.

Il Monte ha la propria sede in Parma e ha facoltà di istituire dipendenze per lo svolgimento della propria attività, sotto l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 3.

Il Monte ha lo scopo fondamentale di esercitare il credito pignoratizio in conformità alle disposizioni di legge. Ha inoltre lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza attraverso la raccolta dei depositi a risparmio, in conto corrente o d'altra natura, trovando ad essi conveniente collocamento.

Il Monte può assumere l'amministrazione fiduciaria di fondi o patrimoni che gli fossero affidati, mantenendo gestione e contabilità separate.

Art. 4.

Il patrimonio del Monte è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dal fondo di riserva ordinario;
- c) dal fondo di riserva federale;
- d) dagli altri fondi comuni costituiti per scopi particolari.